

Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

Egregi Signori Clienti Loro indirizzi

Bologna, 19 maggio 2020

**Circolare n. 17 /2020** 

## Sospensione delle attività non essenziali – Limitazioni alla circolazione delle persone – D.L. 16/5/2020 n. 33

Il presente documento non costituisce parere professionale ed il relativo contenuto ha esclusivamente carattere informativo.

Nella pomeriggio di sabato 16 maggio 2020 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n.ro 125 del 16 maggio 2020 il D.L. 16 maggio 2020 n. 33 contenente ulteriori disposizioni in materia di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il provvedimento contiene le indicazioni attese, relative al <u>progressivo superamento delle restrizioni</u> alla libera circolazione delle persone fisiche, ed allo svolgimento delle attività produttive, che erano state disposte dal D.P.C.M del 26 aprile 2020, con valenza sino al 17 maggio 2020. Pertanto, tale provvedimento viene superato da quello che qui commentiamo.

Si segnala in primo luogo che <u>il nuovo provvedimento entra in vigore dal 16 maggio 2020</u>, e che <u>entro 60 giorni da tale data dovrà essere convertito in Legge</u> dello Stato dal Parlamento, potendo subire modifiche in sede di conversione.

Ciò consegue alla scelta effettuata dal Governo, di utilizzare lo strumento normativo del Decreto Legge, e non più del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in considerazione del diminuito grado di emergenza della situazione pandemica, e della opportunità di rimettere all'esame parlamentare i provvedimenti di nuova emanazione.

Le disposizioni del nuovo Decreto Legge si applicano dal 18 maggio 2020, e sono efficaci sino al 31 luglio 2020.

Si segnala altresì che il Decreto non entra nel dettaglio degli aspetti regolamentari, essendo prevista l'emanazione di un ulteriore DPCM portante tale disciplina, che al momento della stesura della presente circolare non risulta ancora emanato e pubblicato in G.U.

Analogamente, al momento della redazione della presente circolare, non risultano pubblicati eventuali decreti regionali, ai quali il D.L. n.33 in esame rinvia per altre determinazioni di dettaglio, anche in base alla situazione epidemiologica effettivamente esistente sul territorio.

Precisiamo infine che quanto illustreremo è stato da noi dedotto e interpretato sulla base della stretta lettura del testo normativo, evitando di allargare la nostra informativa alla moltitudine di informazioni aggiuntive, non sempre chiare né certe, pubblicate dagli organi di stampa.



Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

## 1. RIPRESA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE; NORME GENERALI DETTATE DAL DECRETO

Il provvedimento non fa più alcun riferimento generale all'obbligo di sospensione delle attività economiche produttive, commerciali al dettaglio e all'ingrosso e di servizi, né ai Codici Ateco dei soggetti economici che possono svolgere le loro attività.

Pertanto, a decorrere dal 18 maggio 2020, possono essere riprese le attività economiche che fino al 17 maggio risultavano sospese, tenendo tuttavia in considerazione eventuali limiti allo svolgimento delle attività economiche che saranno indicati dal DPCM non ancora ad oggi emanato ovvero dalle singole Regioni, sulla base del protocollo di intesa concordato con il Governo centrale. È quindi indispensabile, per una corretta ripresa delle attività economiche, accertarsi delle disposizioni contenute nell'atteso DPCM o nei provvedimenti regionali.

Le **misure limitative delle attività economiche**, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Inoltre l'art. 14 del Decreto n. 33 prevede che le attività economiche, produttive e sociali possano riprendere, ma che debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

La norma in commento prevede che il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui abbiamo riferito, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determini la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il Decreto, al comma 16 dell'art. 1, prevede inoltre che per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale.

In relazione **all'andamento della situazione epidemiologica** sul territorio, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, **può introdurre misure derogatorie**, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte.

## 2. RESTRIZIONI ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE FISICHE – NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE

Il D.L. n. 33 in commento stabilisce che a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai



Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

E' inoltre stabilito che fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Il DL prevede poi che a decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

Viene inoltre stabilito che fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Viceversa, a decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.

Va tuttavia segnalato che, sia in caso di spostamenti interregionali e, maggiormente, in caso di spostamenti per l'estero sarà sempre necessario verificare le eventuali restrizioni operanti nella regione o paese di destinazione. La rimozione del divieto di recarsi all'estero non implica il diritto del cittadino italiano ad essere accolto nel paese estero di destinazione.

Gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.

Rimane sempre vietato spostarsi dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

Inoltre, continua ad applicarsi la **quarantena precauzionale**, con provvedimento dell'autorità sanitaria, ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Per quanto riguarda le situazioni di socializzazione, il decreto conferma il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico,



Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Le **riunioni** si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Le **funzioni religiose** con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.



Restando a Vostra disposizione per gli eventuali chiarimenti che vorrete richiederci, cogliamo l'occasione per inviare cordiali saluti.

HARVARD DI MARANGONI & PARTNERS STPRL